I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3203/75 DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 1975

recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari di Malta (1976)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

visto il regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1491/73 [2], in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [3],

considerando che, ai sensi dell'allegato I dell'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta [4], la Comunità deve sospendere parzialmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili a determinati prodotti ; che sembra inoltre opportuno adattare o completare, a titolo provvisorio, alcuni dei vantaggi tariffari previsti dall'allegato precitato ; che è quindi opportuno, per i prodotti originari di Malta enumerati nell'elenco A del presente regolamento, che la Comunità sospenda, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1976, ai livelli indicati accanto a ciascuno di essi, l'elemento fisso dell'imposizione applicabile alle merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69, ovvero il dazio doganale applicabile agli altri prodotti ;

considerando tuttavia che, per taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, questo regime comporterebbe nei nuovi Stati membri l'applicazione nel 1976 di dazi doganali superiori o molto vicini a quelli applicati in generale dai nuovi Stati membri nei confronti dei paesi terzi in base alle disposizioni dell'atto di adesione ; che per mantenere un margine preferenziale equivalente anche per questi prodotti occorre prevedere che vengano loro applicati dazi doganali ridotti secondo modalità fondate sul principio del mantenimento nei nuovi Stati membri di una preferenza proporzionale a quella esistente tra i dazi della tariffa doganale comune e i dazi indicati nell'allegato A del presente regolamento ; che, per concedere a Malta il miglior trattamento possibile in conformità degli obiettivi del regime preferenziale, è altresì opportuno applicare i dazi indicati nell'allegato A in tutti i casi in cui i dazi calcolati secondo le modalità sopra citate sono ad essi superiori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1976, i prodotti originari di Malta che figurano nell'allegato A sono ammessi all'importazione nella Comunità nella sua composizione originaria ai dazi doganali indicati a lato di ciascuno di essi.

All'importazione in Danimarca, Irlanda e Regno Unito, ai prodotti sopra citati si applicano i dazi doganali stabiliti moltiplicando, per un coefficiente pari al margine delle preferenze esistente tra i dazi indicati nell'allegato A e i dazi applicabili secondo la tariffa doganale comune, i dazi ottenuti riducendo il divario esistente tra il dazio più basso applicato il 1° gennaio 1972 ai paesi in via di sviluppo e la tariffa doganale comune, del 60 % per i prodotti menzionati nell'allegato B e dell'80 % per gli altri prodotti dell'allegato A.

Tuttavia, i dazi indicati nell'allegato A si applicano quando i dazi risultanti dal calcolo sopra citato sono ad essi superiori.

(1) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 151 del 7. 6. 1973, pag. 1.
(3) GU n. C 280 dell'8. 12. 1975, pag. 68.
(4) GU n. L 61 del 14. 3. 1971, pag. 3.

2. Per l'applicazione del presente regolamento, le regole d'origine sono quelle in vigore in ogni momento per l'applicazione dell'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta.

Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), ultima frase, del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa non è applicabile quando si tratta di prodotti ottenuti a Malta a partire :

— da prodotti originari di uno o più Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria esportati verso uno o più nuovi Stati membri, o
— da prodotti originari di uno o più nuovi Stati membri esportati verso uno o più Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria,

quando i prodotti di cui ai due trattini hanno fatto oggetto unicamente delle lavorazioni o trasformazioni insufficienti indicate ai punti da 1 a 6 della lista A allegata al predetto protocollo.

Articolo 2

Quando le importazioni dei prodotti che beneficiano del regime previsto dall'articolo 1 si effettuano nella Comunità in quantitativi o a prezzi tali che arrecano o minacciano di arrecare un danno grave ai produttori comunitari di prodotti similari o di prodotti direttamente concorrenti, la riscossione dei dazi doganali della tariffa doganale comune possono essere parzialmente od integralmente ripristinati per i prodotti di cui trattasi. Tali misure possono ugualmente essere adottate in caso di danno grave o di minaccia di danno grave limitatamente ad una sola regione della Comunità.

Articolo 3

1. Allo scopo di assicurare l'applicazione dell'articolo 2, la Commissione può decidere mediante regolamento il ripristino, per un periodo determinato, della riscossione dei dazi doganali.

2. Quando l'azione è chiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un periodo massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda ed informa gli Stati membri del seguito riservato alla domanda stessa.

3. Ogni Stato membro può denunciare al Consiglio la misura della Commissione entro un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno della comunicazione. La denuncia al Consiglio non ha effetto sospensivo. Il Consiglio si riunisce immediatamente e può, a maggioranza qualificata, modificare od annullare la misura di cui trattasi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FABBRI

ALLEGATO A

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :	
	A. Carni :	
	III. della specie suina :	
	b) altre	esenzione
02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate :	
	ex B. di selvaggina da pelo, congelate	esenzione
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati :	
	B. di mare :	
	I. interi, decapitati o in pezzi :	
	ex q) altri :	
	— Pesci di acquario	esenzione
04.06	Miele naturale	26 %
05.03	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie :	
	B. altri	esenzione
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali :	
	C. altri acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione	esenzione
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :	
	A. di fegato :	
	I. di oca o di anatra	14 %
	B. altri :	
	II. di selvaggina o di coniglio :	
	— di selvaggina	9 %
	— di coniglio	14 %
	III. non nominate :	
	b) altre :	
	ex 1. contenenti carne o frattaglie della specie bovina :	
	— Preparazioni e conserve di lingue di animali della specie bovina	17 %
	2. non nominate :	
	aa) di ovini	18 %
	bb) altre	16 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico :	
	E. Crauti	16 %
	ex F. Capperi	12 %
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri :	
	A. con densità superiore a 1,33 a 15 °C :	
	III. altri :	
	ex a) di valore superiore a 30 UC per 100 kg di peso netto :	
	— dei frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi	19 %
	— dei frutti del n. 08.09, esclusi i meloni e i cocomeri	19 %
	b) di valore uguale o inferiore a 30 UC per 100 kg di peso netto :	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % :	
	— dei frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi	19 % + (P)
	— dei frutti del n. 08.09, esclusi i meloni e i cocomeri	19 % + (P)
	ex 2. altri :	
	— dei frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi	19 %
	— dei frutti del n. 08.09, esclusi i meloni e i cocomeri	19 %
	B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 °C :	
	II. altri :	
	a) di valore superiore a 30 UC per 100 kg peso netto :	
	2. di pompelmi e di pomeli	9,5 %
	ex 3. di altri agrumi :	
	aa) con zuccheri addizionati	14 %
	bb) altri	15 %
	ex 6. di altre frutta e ortaggi, escluse albicocche e pesche :	
	aa) con zuccheri addizionati	17 %
	bb) altri	18 %
	7. Miscugli :	
	ex bb) altri, esclusi i miscugli contenenti, isolati o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche :	
	11. con zuccheri addizionati	17 %
	22. non nominati	18 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
20.07 *(seguito)*	b) di valore uguale o inferiore a 30 UC per 100 kg peso netto :	
	2. di pompelmi o di pomeli :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	9 % + (P)
	bb) altri	9 %
	4. di altri agrumi :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	14 % + (P)
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	14 %
	cc) senza zuccheri addizionati	15 %
	ex 7. di altre frutta e ortaggi, escluse albicocche e pesche :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	17 % + (P)
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	17 %
	cc) senza zuccheri addizionati	18 %
	8. Miscugli :	
	ex bb) altri, esclusi miscugli contenenti, isolatamente o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche e di pesche :	
	11. aventi tenore, in peso di zuccheri addizionati superiore a 30 %	17 % + (P)
	22. aventi tenore, in peso di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	17 %
	33. senza zuccheri addizionati	18 %
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati :	
	A. Lieviti naturali vivi :	
	II. Lieviti di panificazione :	
	a) secchi	5 % + em
	b) altri	5 % + em
23.01	Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, di crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana ; ciccioli :	
	B. Farine e polveri di pesci, di crostacei o di molluschi	esenzione

ALLEGATO B

Elenco dei prodotti per i quali il divario tra i dazi più bassi applicati il 1° gennaio 1972 ai paesi in via di sviluppo dalla Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito e i dazi della tariffa doganale comune deve essere ridotto del 60 % in virtù dell'articolo 1

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
16.02 (a)	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :
	B. altre :
	III. non nominate :
	b) altre :
	ex 1. contenenti carne o frattaglie della specie bovina :
	— Preparazioni e conserve di lingue di animali della specie bovina
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico :
	E. Crauti
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri :
	A. con densità superiore a 1,33 a 15 °C :
	III. altri :
	ex a) di valore superiore a 30 UC per 100 kg peso netto :
	— dei frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi
	— dei frutti del n. 08.09, esclusi i meloni e i cocomeri
	b) di un valore uguale o inferiore a 30 UC per 100 kg di peso netto :
	ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % :
	— dei frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi
	— dei frutti del n. 08.09, esclusi i meloni e i cocomeri
	ex 2. altri :
	— dei frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi
	— dei frutti del n. 08.09, esclusi i meloni e i cocomeri
	B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 °C :
	II. altri :
	a) di valore superiore a 30 UC per 100 kg peso netto :
	2. di pompelmi e di pomeli

(1) Questa voce è soppressa dal presente allegato a decorrere dal 1° aprile 1976.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
20.07 *(seguito)*	ex 3. di altri agrumi : aa) con zuccheri addizionati bb) altri ex 6. di altre frutta e ortaggi, escluse albicocche e pesche : aa) con zuccheri addizionati bb) altri 7. Miscugli : ex bb) altri, esclusi i miscugli contenenti, isolati o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche : 11. con zuccheri addizionati 22. non nominati b) di valore uguale o inferiore a 30 UC per 100 kg peso netto : 2. di pompelmi e di pomeli : aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % bb) altri 4. di altri agrumi : aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % cc) senza zuccheri addizionati ex 7. di altre frutta o ortaggi, escluse albicocche e pesche : aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % cc) senza zuccheri addizionati 8. Miscugli : ex bb) altri, esclusi miscugli contenenti, isolatamente o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche e di pesche : 11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % 22. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % 33. senza zuccheri addizionati